


A.A. T. O.
CONSORZIO A. T. O. DI SIRACUSA
Servizio Idrico Integrato
In liquidazione (art. 1,c.4 L. R. n.2/2013)

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 11 DEL 11/12/2018

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. LGS. 175/2016 -
Ricognizione partecipazioni societarie anno 2018.

Partecipa il
Segretario Verbalizzante ;


Ai sensi dell'art. 55,5° comma, della
legge n. 142 dell'8.6.1990, si attesta
la copertura finanziaria della spesa
Li _____

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

Ai sensi e per gli effetti della L. R. 11/12/1991 n. 48 e s. m. i. ed art. 12 della L. R. n. 30/2000, si
esprime **Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.**

Siracusa 11/12/2018


Il Responsabile



Ai sensi e per gli effetti della L. R. 11/12/1991 n. 48 e s. m. i. ed art. 12 della L. R. n. 30/2000, si
esprime **Pare favorevole in ordine alla regolarità contabile**

Siracusa 11/12/2018

Il Responsabile



A. A. T. O.
CONSORZIO A. T. O. DI SIRACUSA
Servizio Idrico Integrato
In liquidazione (art. 1,c.4 L. R. n.2/2013)

IL Responsabile Amministrativo

Premesso che l'autorità D'Ambito per il Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Siracusa è stata costituita il 13/11/2002 nella forma di Consorzio tra Enti Locali;

Visto lo Statuto del Consorzio ATO S.I.I. di Siracusa adottato in sede di costituzione a rogito del Notaio Maria Fausta Costanza il 13/11/2002 repertorio 35999;

Vista la legge regionale n. 2/2013 con la quale le Autorità d'Ambito sono state poste in liquidazione e al Commissario Straordinario e Liquidatore, che si identifica con il Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle Autorità istituite in forma di Consorzio, è stata affidata la totale gestione della fase liquidatoria, con sostituzione degli organi amministrativi e di indirizzo e gestionale;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), attuativo della delega contenuta nell'art. 18 della L. 125/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.100;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato decreto *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

Atteso che il Consorzio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliario, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- **Rilevato** che ai sensi dell'art. 20 del TUSP, ciascuna Pubblica Amministrazione deve provvedere ad effettuare annualmente una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente ed

- indirettamente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso

- articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche

- mediante messa in liquidazione o cessione;

- l'art. 26, co. 11, dispone che alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

Tenuto conto che, ai sensi delle sopra citate disposizioni di legge, devono essere alienate od oggetto del suddetto Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) le fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad euro cinquecentomila;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, del T.U.S.P.;

Rilevato, altresì che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del Decreto -Legge n. 90 del 24/06/2014, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

Visto che il Consorzio ATO S. I. I. di Siracusa è un Ente in liquidazione giusta Legge Regionale n. 2/2013 che ha disposto la liquidazione delle attuali Autorità d'Ambito istituite per la regolazione del servizio idrico integrato in Sicilia;

Rilevato che questo Consorzio ATO S.I. I. di Siracusa non ha mai posseduto né possiede alla data del 31/12/2013 alcuna partecipazione in società, per le ragioni esposte nella parte motivata,

PROPONE

Di prendere atto che il Consorzio ATO S.I.I. di Siracusa non risulta, alla data del 31/12/2018 possedere alcuna partecipazione in società;

1. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 90/2014 e s. m. i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s. m. i.;
2. Di trasmettere copia della seguente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE

- Vista la suddetta proposta;
- Visto il regolamento del Consorzio ATO S. I. I. di Siracusa;
- Ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

1. Di prendere atto che il Consorzio ATO S.I.I. di Siracusa non risulta, alla data del 31/12/2018 possedere alcuna partecipazione in società;
2. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 90/2014 e s. m. i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s. m. i.;
3. Di trasmettere copia della seguente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il Commissario Straordinario Liquidatore
(Dott.ssa. *Gabriella Floreno*)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Commissario Straordinario e Liquidatore
(Dott.ssa Carmela Floreno)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale

12 DIC. 2019



Dal.....al. **26 DIC. 2019**

Con il n.....del Reg. pubblicazioni senza reclami

L'addetto alla pubblicazione



Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio


**Dal.....al.....e che non sono
pervenuti reclami**

Siracusa,

L'addetto alla pubblicazione

.....

Il Segretario Generale



.....